

Tribunale di Vicenza, 2 marzo 2009 – Pres. Bozza – Est. Limitone.

**Fallimento – Chiusura – Processi pendenti – Effetti – Improcebilità – Sussistenza.**

*La chiusura del fallimento, senza che sia stata dichiarata l'interruzione del processo pendente, determina l'inutilità dell'accertamento del diritto al concorso nei confronti della inesistente massa dei creditori e la dichiarazione di improcedibilità della relativa domanda per cessazione della materia del contendere. (gl) (riproduzione riservata)*

omissis

**IL CASO.it**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 28 luglio 2006 e notificato il 30 agosto 2006, la G. spa, quale concessionaria del servizio della riscossione dei tributi, affermava di essere creditrice della ditta fallita per la somma di € 20.816,59 a titolo di tributi vari ed accessori, come da estratto dei ruoli prodotti in causa insieme alla copia della notifica al Curatore della cartella esattoriale.

Il Curatore restava contumace.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni il 12.6.2008, veniva in tale udienza rimessa al Collegio per la decisione, con termine fino al 26.9.2008 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 16.10.2008 per le repliche eventuali.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda non può essere esaminata nel merito in ragione dell'intervenuta chiusura del fallimento (dichiarata con decreto del 27 giugno 2001), che preclude l'ulteriore corso del processo, peraltro essendo mancati la dichiarazione del procuratore del Fallimento (non costituito in giudizio), che avrebbe consentito di dichiarare l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c., ed anche uno degli eventi di cui al quarto comma dell'art. 300 c.p.c. relativi alla parte rimasta contumace.

In casi del genere, invero, il Tribunale non potrebbe più utilmente compiere l'accertamento del diritto di partecipare al concorso, richiesto nei confronti della oramai inesistente massa dei creditori, e perciò un'eventuale sentenza di merito sarebbe inutiliter data.

La domanda deve pertanto essere dichiarata improcedibile, per la cessazione della materia del contendere, ai fini dell'accertamento del diritto di partecipare al concorso dei creditori, così come avviene, analogamente, per il caso in cui sia pendente una causa di revocatoria nel momento in cui venga dichiarata la chiusura del fallimento (cfr., per la revocatoria fallimentare, Cass. 23 luglio 1993 n. 8255; per la revocatoria ordinaria, Cass. 6 ottobre 2005 n. 19443; Cass. 16 luglio 1996 n. 6440).

Nulla sulle spese, posto che il decreto di chiusura è pubblico e dovrebbe essere conosciuto dai creditori insinuatisi tardivamente, ed inoltre per mancanza del soggetto a carico del quale porle in caso di ipotetica soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione collegiale,  
definitivamente pronunciando;

ogni contraria ed altra istanza rigettata;

dichiara improcedibile la domanda proposta da G. spa nei confronti del Fallimento D. srl, con ricorso depositato il 28.7.2006 e notificato il 30.8.2006.

Così deciso in Camera di consiglio il giorno 2.3.2009.